

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE PRESEPISTA INTERNAZIONALE UN-FOE-PRAE
(Universalis Foederatio Praesepistica)**

Preambolo

Nel 1952 a Barcellona/Spagna è stata creata un'associazione internazionale (unione) designata UN-FOE-PRAE (Universalis Foederatio Praesepistica) che riunisce enti provenienti da tutto il mondo dedicati alla promozione del presepio e del messaggio cristiano natalizio "Gloria in excelsis Deo".

La sede centrale dell'UN-FOE-PRAE è presso la segreteria dell'associazione presepistica italiana "Amici del Presepio".

Articolo 1

Nome, sede, anno fiscale

1. L'Associazione Internazionale è battezzata UNIVERSALIS FOEDERATIO PRAESEPISTICA (UN-FOE-PRAE).
2. La sede è presso la residenza del presidente.
3. Non appena vi sarà un diritto associativo internazionale e un diritto di pubblica utilità, l'Associazione UN-FOE-PRAE verrà registrata su tale base giuridica.
4. L'anno fiscale corrisponde all'anno solare.

Articolo 2

Scopo, compiti, obiettivi

1. Scopo dell'Associazione Internazionale è la cura, la promozione e la diffusione della tradizione presepistica su base religiosa, ecclesiastica, artistica e popolare nel rispetto e riconoscimento della sua molteplicità culturale.
2. I compiti dell'Associazione UN-FOE-PRAE sono in particolare:
 - conservare, curare, stimolare e promuovere lo sviluppo della tradizione presepistica nella sua diversità culturale e artistica,
 - sostenere e promuovere lo sviluppo di nuovi enti giuridici nazionali dediti a questo obiettivo,
 - divulgare il messaggio cristiano dell'incarnazione di Dio in Gesù Cristo e del suo amore eterno per gli uomini con l'aiuto del presepio,
 - tramite le sue attività contribuire alla comprensione tra gli uomini e i vari Paesi per una coesistenza pacifica.
3. Gli obiettivi vengono realizzati anche tramite:
 - organizzazione o promozione di congressi e convegni internazionali
 - ricerca e conservazione delle varie tradizioni presepistiche nazionali
 - promozione della comunicazione tra gli amici del presepio di tutto il mondo
 - pubblicazione di scritti su vari media.
4. L'attività dell'Associazione è sovrapartitica, internazionale ed ecumenica.

Articolo 3 Pubblica utilità

1. L'Associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di pubblica utilità.
2. L'Associazione agisce disinteressatamente; non persegue in primo luogo scopi propri.
3. I mezzi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi stabiliti dallo Statuto. Ai membri non spettano sussidi provenienti dai fondi associativi.
4. Nessuna persona deve essere favorita tramite spese estranee agli scopi dell'ente o compensi sproporzionati.

Articolo 4 Appartenenza (in qualità di soci)

1. L'Associazione Internazionale UN-FOE-PRAE è composta da associazioni/unioni/enti nazionali che perseguono lo stesso obiettivo associativo descritto nell'articolo 2 del presente Statuto. Fondamentale è che questa associazione/unione/ente nazionale rappresenti la totalità delle associazioni presepistiche del Paese. L'associazione/unione/ente deve essere una personalità giuridica ai sensi della legge in vigore nel proprio Paese.
2. Sono già membri dell'Associazione Internazionale UN-FOE-PRAE quelle associazioni e persone che hanno partecipato alla fondazione del 1952 e coloro che al momento della delibera del presente nuovo Statuto facevano già parte dell'Associazione Internazionale ai sensi degli statuti in vigore finora.
3. L'Associazione Internazionale UN-FOE-PRAE può accettare come membri senza diritto di voto associazioni/unioni che perseguono una promozione della cultura presepistica ai sensi dell'articolo 2 del presente Statuto provenienti da Paesi in cui non esiste ancora un'associazione nazionale unitaria per la promozione della cultura presepistica.
4. Una persona singola può diventare membro qualora si tratta di un ex segretario generale ai sensi dello Statuto in vigore finora o di un ex presidente ai sensi del nuovo Statuto. Questa persona fa parte del Consiglio Internazionale, ma è priva del diritto di voto.
5. L'ammissione come membro dell'Associazione Internazionale UN-FOE-PRAE deve essere inoltrata per iscritto alla Presidenza. Il Consiglio Internazionale decide se ammettere o respingere la richiesta.
6. Solo l'associazione nazionale viene definita "membro" e ha diritto a un (1) voto presso il Consiglio Internazionale. In questo modo tutti i membri di tale associazione nazionale sono al contempo membri dell'Associazione Internazionale UN-FOE-PRAE, ma senza diritto di voto proprio e senza sede presso il Consiglio Internazionale.
7. L'appartenenza termina con la fuoriuscita, lo scioglimento dell'organizzazione membro o con l'espulsione. La fuoriuscita deve essere dichiarata alla Presidenza entro tre mesi dalla fine dell'anno solare.

Il Consiglio Internazionale può decidere di espellere un membro se:

- l'immagine dell'Associazione Internazionale ne viene danneggiata,
- si infrangono gravemente gli scopi e gli obiettivi dello Statuto,
- è mancato il pagamento delle quote associative annuali di tre anni consecutivi senza indicazione della motivazione.

Il membro in questione ha il diritto di essere ascoltato.

10. La decisione del Consiglio Internazionale deve essere comunicata per iscritto al membro in questione. In occasione della successiva seduta del Consiglio Internazionale può essere avanzato ricorso contro la mancata ammissione o espulsione.

Articolo 5
Quote associative

Ai sensi dell'articolo 4 n. 1 – 3 i membri devono pagare una quota associativa il cui importo viene stabilito dal Consiglio Internazionale.

Articolo 6
Diritti e doveri dei membri

1. Ciascun membro ha il diritto di partecipare a tutti gli eventi dell'Associazione Internazionale.
2. Le associazioni nazionali in qualità di membri del Consiglio Internazionale godono di diritto di voto ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto. Il diritto di voto viene espletato dal presidente dell'associazione nazionale o da un suo rappresentante. Se viene rappresentato da un'altra persona, all'inizio della riunione occorre presentare una procura di rappresentanza scritta.
3. Le modifiche personali all'interno della Presidenza delle associazioni nazionali devono essere comunicate immediatamente al presidente dell'UN-FOE-PRAE.
4. La quota associativa annuale deve essere corrisposta nel primo trimestre dell'anno in corso.

Articolo 7
Organi dell'Associazione Internazionale UN-FOE-PRAE

Gli organi dell'Associazione Internazionale UN-FOE-PRAE sono:

- il Consiglio Internazionale dell'UN-FOE-PRAE (riunione generale)
- la Presidenza dell'Associazione Internazionale UN-FOE-PRAE
- la riunione dei membri in occasione del Congresso Internazionale

Articolo 8
Consiglio Internazionale

1. Il Consiglio Internazionale è costituito dai rappresentanti/delegati di tutti i membri ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto. Alle sedute possono partecipare un massimo di due rappresentanti.
2. Il Consiglio Internazionale ha i seguenti compiti:
 - partecipazione alla riunione generale annuale
 - elezione e destituzione della Presidenza secondo l'articolo 10
 - elezione dei revisori della cassa
 - decisione sull'ammissione ed espulsione dei membri
 - approvazione del piano finanziario annuale (proposta di budget)
 - approvazione del rendiconto annuale (bilancio finale) dell'anno fiscale concluso
 - ricezione dei rapporti del presidente, del tesoriere, dei revisori
 - definizione della quota annuale
 - delibera su eventuali modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione Internazionale
 - assegnazione del Congresso Internazionale

- concessione delle onorificenze
- convocazione di comitati speciali (comitati ad hoc)

Articolo 9 Riunione dei membri (Consiglio Internazionale)

1. La riunione generale del Consiglio Internazionale ha luogo almeno una volta all'anno. L'ora e il luogo vengono stabiliti nella seduta precedente.
La riunione deve inoltre essere convocata quando l'interesse dell'Associazione Internazionale lo richiede oppure quando la Presidenza richiede per iscritto la convocazione di un quinto (1/5) dei membri con indicazione dello scopo e dei motivi.
2. Almeno due mesi prima della seduta il presidente, se impossibilitato il primo vicepresidente, se impossibilitato il secondo vicepresidente convoca per iscritto i membri.
Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno della seduta.
Nel corso dell'anno i membri possono inoltrare alla Presidenza proposte scritte sull'ordine del giorno.
3. Ai sensi dell'articolo 4 ciascun membro ha diritto a un (1) voto.
In sua assenza, il diritto di voto può essere trasmesso per iscritto a un delegato. Il documento originale deve essere consegnato al presidente in qualità di direttore della seduta.
Ogni delegato può ricevere al massimo due (2) voti per procura.
4. Ogni riunione di membri a cui partecipino o siano rappresentati almeno il 50% più uno dei membri ha facoltà di deliberare. Le delibere del Consiglio vengono prese con maggioranza semplice dei membri presenti/rappresentati.
Se sono presenti/rappresentati meno del 50% dei membri, le delibere devono essere nuovamente trattate alla seduta successiva.
5. Per le delibere vale la maggioranza semplice dei voti dati;
6. Il tipo di votazione è stabilito principalmente dal presidente in qualità di direttore della riunione.
Le votazioni inerenti questioni personali (elezioni per compiti di Presidenza) vengono svolte in maniera segreta.
È necessaria una votazione segreta anche in altre occasioni, se richiesto da un quinto (1/5) dei membri presenti/rappresentati.
7. Lo svolgimento della riunione generale deve essere protocollato. Tale protocollo deve essere firmato dal segretario e dal presidente in qualità di direttore della riunione.
Il protocollo deve riportare la data, il luogo e l'ora della riunione, il numero dei membri presenti e rappresentati, altri membri e ospiti, il nome di colui che dirige la riunione, l'ordine del giorno, le delibere, i risultati delle votazioni e il tipo di votazione.

Articolo 10 Presidenza

1. La Presidenza è composta da:
 - presidente
 - primo vicepresidente
 - secondo vicepresidente
 - presidente del Congresso
 - segretario
 - tesoriere
 - comitato permanente (2 membri)
2. I membri della Presidenza vengono eletti dal Consiglio Internazionale con maggioranza semplice. La votazione avviene in forma scritta e segreta.
La durata dell'incarico è di cinque (5) anni. È possibile la rielezione.
Allo scadere del mandato i membri restano in carica fino alla votazione successiva.

3. Se un membro della Presidenza lascia l'incarico prima dello scadere del suo mandato, il successore deve essere eletto in occasione della successiva riunione del Consiglio Internazionale.
4. Il presidente del Congresso Internazionale è membro della Presidenza solo per la durata del suo mandato.
5. I membri della Presidenza svolgono la loro attività a titolo onorifico.
6. I membri della Presidenza godono di diritto di voto nella Presidenza.
7. Il presidente del Congresso Internazionale gode di diritto di voto nella Presidenza e nel Consiglio Internazionale (riunione dei membri) solo per le questioni inerenti il Congresso Internazionale.
8. Il presidente della Presidenza è al contempo presidente dell'UN-FOE-PRAE e presiede le sedute del Consiglio Internazionale.

Articolo 11 Compiti della Presidenza

1. La Presidenza conduce gli affari dell'Associazione Internazionale.

Dal punto di vista giuridico, l'Associazione Internazionale UN-FOE-PRAE è rappresentata dal presidente e dai due vicepresidenti
2. , ciascuno dei quali è singolarmente autorizzato a rappresentarla.
3. La Presidenza stabilisce un regolamento interno.
4. I compiti principali della Presidenza sono:
 - preparazione della riunione del Consiglio Internazionale e redazione dell'ordine del giorno
 - convocazione della riunione del Consiglio Internazionale
 - convocazione della riunione generale in occasione del Congresso Internazionale
 - convocazione al Congresso Internazionale
 - messa in atto delle delibere del Consiglio Internazionale
 - preparazione del registro delle entrate e delle uscite annuale
 - gestione del patrimonio associativo
 - redazione e notifica del rapporto annuale e del rendiconto della cassa
 - pubblicazione di un bollettino annuale

Articolo 12 Amministrazione della cassa

1. I mezzi necessari per raggiungere lo scopo associativo vengono raccolti mediante le quote associative dei membri, donazioni, sussidi ecc.
2. Il tesoriere deve redigere un libro sui movimenti di cassa, un rendiconto annuale (bilancio finale) e un registro delle entrate e delle uscite.
I pagamenti possono essere effettuati solo sulla base di una disposizione data dal presidente e dal primo vicepresidente (se impossibilitato dal secondo vicepresidente).
3. Il rendiconto annuale deve essere verificato da due revisori scelti ogni due anni dal Consiglio Internazionale. Il rendiconto annuale verificato deve essere inoltrato per approvazione al Consiglio Internazionale.

Articolo 13

Responsabilità

1. L'Associazione Internazionale è tenuta a rimborsare i danni causati da un membro degli organi dell'Associazione Internazionale nell'espletazione delle sue attività. In caso di danni l'Associazione è tenuta al rimborso attingendo al patrimonio associativo.
2. Il membro viene sollevato dalla responsabilità qualora non vi sia dolo o grave negligenza.
3. L'Associazione non è responsabile di incidenti di alcun tipo che intercorrono nell'espletazione delle attività per l'Associazione Internazionale o aventi luogo in occasione della partecipazione dei membri o di altre persone agli eventi dell'Associazione internazionale stessa. Questo vale anche per eventi organizzati da terzi
4. L'Associazione Internazionale non è responsabile di danni a cose o persone causati dai suoi membri in occasione di eventi.

Articolo 14

Congresso Internazionale

1. Un Congresso Internazionale dell'UN-FOE-PRAE offre l'occasione per conoscere la cultura e la tradizione presepistica del Paese ospitante, consentire lo scambio di opinioni di settore, incontrare amici del presepio di tutto il mondo.
2. Il Congresso presepistico Internazionale ha luogo al più tardi ogni quattro (4) anni. La partecipazione è aperta a tutti gli amici del presepio interessati.

Il Congresso Internazionale viene organizzato sotto la propria responsabilità da un'associazione membro (membro con diritto di voto) del Consiglio Internazionale.

La candidatura deve essere inoltrata e sottoposta alla decisione del Consiglio Internazionale al più tardi in occasione del precedente Congresso.

3. Il Congresso Internazionale è diretto dal presidente del Congresso dell'associazione membro ospitante insieme al presidente dell'UN-FOE-PRAE.
4. Il mandato del presidente del Congresso inizia con la comunicazione alla riunione generale dell'ultimo Congresso e termina con la chiusura del proprio Congresso.
5. Durante il Congresso Internazionale ha luogo una riunione generale cui sono invitati tutti gli amici del presepio interessati. Il direttore di questa riunione è il presidente dell'UN-FOE-PRAE insieme al presidente del Congresso. In occasione di questa riunione vengono consegnate anche le onorificenze dell'UN-FOE-PRAE.

Articolo 15

Lingue

Le lingue ufficiali dell'UN-FOE-PRAE sono il tedesco, l'italiano, l'inglese, lo spagnolo e il francese.
Le denominazioni utilizzate per le persone e le funzioni valgono sia al maschile che al femminile.

Articolo 16

Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche allo Statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei membri presenti o rappresentati. Deve essere presente o rappresentato almeno il 60% dei membri.
Le modifiche allo Statuto devono essere riportate nell'ordine del giorno allegato alla convocazione inviata entro i termini fissati.

Articolo 17
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione Internazionale può essere deliberata solo in occasione di una riunione dei membri del Consiglio Internazionale appositamente convocata e deve essere approvato da una maggioranza di due terzi dei membri presenti o rappresentanti. Deve essere presente o rappresentato almeno il 60% dei membri.
2. Qualora l'Associazione Internazionale venga sciolta l'eventuale patrimonio viene affidato a un'altra organizzazione, che è tenuta a utilizzarlo ai sensi del presente Statuto. La decisione su chi riceverà tale patrimonio viene presa durante la seduta indetta per lo scioglimento.
3. La delibera sullo scioglimento deve essere comunicata per iscritto a ciascun membro.

Articolo 18
Delibera

Gli statuti dell'UN-FOE-PRAE validi finora vengono rivisti e sostituiti dal presente Statuto.
La versione tedesca costituisce fondamento giuridico ed è la base per tutte le traduzioni.

Deliberato in occasione della seduta del Consiglio Internazionale di Innsbruck/Austria il 02. 04. 2011 con la firma dei membri presenti o rappresentati ai sensi dell'articolo 4 n. 1 + 2 del presente Statuto: